

**AULA 'B'**



Oggetto

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IRENE TRICOMI - Presidente -  
Dott. DARIO CONTE - Consigliere -  
Dott. GUALTIERO MICHELINI - Rel. Consigliere -  
Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE - Consigliere -  
Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere -

Appalto pubblico  
- garanzia della  
stazione  
appaltante per il  
pagamento delle  
retribuzioni dei  
lavoratori  
dipendenti  
dell'appaltatore  
- art. 30,  
comma 6, d. lgs.  
50/2016

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 8845-2022 proposto da:

PANZA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall' avvocato  
MASSIMO GRATTAROLA;

**- ricorrente -**

**contro**

COMUNE DI TORTONA, in persona del Sindaco pro tempore,  
rappresentato e difeso dall' avvocato ELISA GATTO;

**- controricorrente -**

**2026**

**1473**

**nonché contro**

FALLIMENTO ECOAL N. 6/2020;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 17/2022 della CORTE D'APPELLO di  
TORINO, depositata il 20/01/2022 R.G.N. 455/2021;

**R.G.N. 8845/2022**

Cron.

Rep.

Ud. 19/03/2026

CC



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
19/03/2026 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Il Comune di Tortona proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 795/2019 del 21.12.2019 emesso dal Tribunale di Alessandria, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a Giuseppe Panza, in solido con ECOAL s.r.l., la somma complessiva di € 65.238,26 (oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese), di cui € 20.054,26 a titolo di "congedo parentale" relativo al periodo agosto 2018/luglio 2019 ed € 45.184,00 a titolo di retribuzioni non percepite per il periodo dicembre 2015/22.7.2018.

2. Il lavoratore aveva dedotto di avere lavorato alle dipendenze della società ECOAL nell'ambito di appalto pubblico concesso dall'Amministrazione Comunale di Tortona dal 2012 al 2019, con qualifica di operaio addetto alla manutenzione e pulizia aree verdi, IV livello CCNL Multiservizi; di avere, con missiva del 24.11.2016, informato l'amministrazione comunale/committente delle inadempienze retributive del proprio datore di lavoro/appaltatore; che, con domanda del 16.7.2018, aveva chiesto e ottenuto congedo biennale retribuito per assistere la propria madre, domanda accolta dall'INPS per il periodo 23.7.2018/21.7.2020; che ECOAL aveva affittato il proprio ramo d'azienda relativo ai "Servizi per la Viabilità" a Consorzio Stabile Viagest s.c. a r.l. con decorrenza 1.7.2018; di non rientrare tra i dipendenti ECOAL ceduti al Consorzio; di essere rimasto creditore delle somme indicate nei confronti del datore di lavoro e del Comune committente in solido, pretesa



azionata in via monitoria sulla base dell'art. 30, comma 6, d. lgs. n. 50/2016.

3. L'Amministrazione opponeva l'infondatezza della pretesa azionata nei suoi confronti, dato che il lavoratore non rientrava fra i dipendenti a seguito dell'affitto del ramo d'azienda, per la propria estraneità alle vicende inerenti il rapporto di lavoro, e comunque per assenza di crediti della società ECOAL nei confronti del Comune; affermava che la norma di cui all'art. 30, comma 6, d. lgs. n. 50/2016, posta dal lavoratore a base del ricorso per ingiunzione, circoscriveva la responsabilità sussidiaria dell'amministrazione al solo caso in cui non vi fosse stata una formale e motivata contestazione della richiesta di pagamento, contestazione che invece, nel caso di specie, la società ECOAL aveva effettuato con nota del 4.9.2019.

4. Il Tribunale di Alessandria revocava nei confronti del Comune di Tortona il decreto ingiuntivo opposto. La Corte d'Appello di Torino rigettava l'appello del lavoratore, confermando l'esclusione di operatività della garanzia di cui all'art. 30, comma 6, cit.

5. Per la cassazione della sentenza d'appello ricorre il lavoratore con quattro motivi; resiste con controricorso, illustrato da memoria, il Comune di Tortona.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. (cd. terza via). Sostiene che la motivazione è incentrata sull'inidoneità della missiva del lavoratore del 24.11.2016 a far scattare in capo all'Amministrazione gli obblighi di cui all'art. 30, comma 6, d. lgs. 50/2016, ma che le inadempienze retributive



dell'appaltatrice non erano state poste in discussione dal Comune, sicché si tratterebbe di questione utilizzata "a sorpresa", senza sollecitare le parti al contraddittorio sul punto.

2. Con il secondo motivo, denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. quanto all'ammontare dovuto al lavoratore (cd. terza via), in relazione alla quantificazione del credito.

3. Con il terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 30 d. lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), sostenendo che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto inidonea la missiva del 2016 a far scattare la procedura in capo al RUP (responsabile del procedimento del Comune di Tortona), affermando che il lavoratore non aveva quantificato neppure sommariamente la retribuzione dovuta, e che comunque non aveva sviluppato una richiesta di pagamento diretto al Comune.

4. Con il quarto motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., sostenendo che erroneamente sarebbe stato posto a carico del lavoratore un insussistente onere di contestare, prima del giudizio, il mancato trasferimento del rapporto.

5. Deve essere in primo luogo esaminato, perché logicamente preliminare e pregiudiziale, anche per il suo rilievo assorbente, il terzo motivo, che è fondato nei termini che seguono.

6. La norma di cui si discute (art. 30, comma 6, d. lgs. n. 50/2016, abrogata dal d. lgs. n. 36/2023, ma che continua ad applicarsi ai procedimenti in corso), stabiliva che: *"In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita*



*per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105".*

7. La Corte ha ritenuto non operante, ai fini della garanzia di tutela delle retribuzioni dei dipendenti di appaltatore in contratti pubblici da parte dell'amministrazione committente, la denuncia del lavoratore di mancato pagamento della retribuzione di ottobre 2016; ha, cioè, posticipato la denuncia di inadempimento retributivo alla lettera del legale del lavoratore del 2019, ritenendo anche questa missiva inidonea a determinare in capo al Comune appellato gli obblighi di attivazione/pagamento previsti dall'art. 30, comma 6, cit., poiché il lavoratore non era più addetto all'appalto e perché ormai non vi erano più debiti dell'ente appaltante nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

8. Tale lettura della norma in contestazione non è condividibile. Essa svuota la garanzia di legge per i lavoratori e la rende inoperativa in base a circostanze verificatesi *ex post*.

9. Al contrario la norma in questione, differente dall'azione diretta dei dipendenti dell'appaltatore nei confronti del committente (fino alla concorrenza del debito al momento dell'azione) di cui all'art. 1676 c.c. e dalla responsabilità solidale dell'imprenditore o datore di lavoro privato per i trattamenti



retributivi dei lavoratori per i due anni successivi alla cessazione dell'appalto, si caratterizza per la configurazione di un meccanismo di attivazione dell'amministrazione appaltante anche in corso d'opera (così il dato normativo testuale), durante l'esecuzione del contratto di appalto, non essendo, invece, prevista, azione diretta o responsabilità successiva.

10. Ma se l'attivazione, pur sollecitata dal lavoratore, viene posticipata a quando non vi sono più debiti nei confronti dell'appaltatore o omessa fino alla fine dell'appalto, la garanzia risulta inutile, in contrasto con la lettera e lo spirito della norma.

11. Risulta dunque fondata la denuncia di violazione della norma qualora venga posta come condizione di operatività della garanzia una denuncia del lavoratore indicante l'ammontare dell'importo da pagare e contenente esplicita richiesta di pagamento diretto. La norma non richiede tali requisiti. Al contrario, proprio per la sua strutturazione come garanzia anche in corso d'opera, la norma richiede esclusivamente la segnalazione di "*ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale*", segnalazione che impone l'obbligo dell'amministrazione appaltante di procedere ai dovuti accertamenti e di esigere la regolarizzazione retributiva dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto pubblico, e nel caso al pagamento diretto in esito a contraddittorio con l'appaltatore.

12. L'omissione di accertamenti o controlli, richiedendo anzitutto spiegazioni all'affidatario dell'appalto, che può contestare formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, nonostante denuncia dei lavoratori di ritardo nel (o di mancanza del) pagamento delle retribuzioni, è fonte di



responsabilità risarcitoria dell'amministrazione appaltante per la mancata attivazione della garanzia di legge. Infatti, l'amministrazione pubblica non può consentire che i fondi pubblici stanziati per l'esecuzione dell'appalto non siano utilizzati nella parte di spettanza per il regolare pagamento delle retribuzioni dei lavoratori ivi impegnati, ben potendosi, in caso contrario, configurare responsabilità risarcitoria della stessa per i crediti retributivi rimasti inadempiti.

13. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso, denunciante la violazione dell'art. 30, comma 6, d. lgs. 50/2016, assorbiti il primo e secondo (di natura processuale) e il quarto motivo (irrilevante in concreto, stante la tempistica delle vicende di causa), con rinvio della causa alla medesima Corte d'Appello in diversa composizione per il riesame nel merito, applicando il seguente principio di diritto: *"per l'operatività della garanzia di pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori da parte del soggetto affidatario di appalto pubblico in caso di ritardo nel pagamento, mediante pagamento diretto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 30, comma 6, d. lgs. n. 50/2016, è sufficiente la denuncia del lavoratore, che non richiede particolari formalità, a fondare l'obbligo di accertamento e attivazione dell'amministrazione appaltante"*.

14. Alla Corte di rinvio è demandato altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo



accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Torino in diversa  
composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale del 19 marzo 2026.

La Presidente

Irene Tricomi

